

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"MARE MEMORIA VIVA ETS"**


TITOLO I – DENOMINAZIONE e SEDE

Articolo 1

A norma del D.Lgs 117/17 (nel prosieguo del presente statuto anche citato come CTS quale acronimo di Codice del Terzo Settore), del D.Lgs 460/97, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'Associazione denominata **"MARE MEMORIA VIVA ETS " ONLUS**. Sino alla vigenza del D.Lgs. 460/97, l'Associazione si obbliga all'uso, nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Palermo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Essa potrà, con delibera degli organismi direttivi, istituire sedi secondarie ed esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale ed estero. L'Associazione ha durata illimitata e può cessare per delibera dell'assemblea straordinaria. L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale.



TITOLO II – FINALITÀ e ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3 – Finalità


L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività previste dall'art. 10 lettera a del D.Lgs. 460/97, sino al permanere in vigore di detto decreto e successivamente, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione agisce nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati ed ha una struttura democratica. Essa è regolata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page: "GF", "M", "R", and "PB".

Articolo 4 – Scopo e Oggetto

Lo scopo principale dell'associazione è quello di tutelare, promuovere e valorizzare le cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché di tutelare e valorizzare e promuovere la cultura e l'arte in generale. L'associazione, pertanto, opera per la tutela, promozione, divulgazione, accessibilità, conoscenza e valorizzazione inclusiva del patrimonio storico-artistico e naturalistico e per il contrasto alle povertà educative, attraverso attività educative, culturali, sociali, civiche e di cittadinanza attiva volte a ridurre le disuguaglianze sociali e consentire maggiore accessibilità e partecipazione culturale. L'Associazione, al fine di perseguire i propri scopi opera attraverso una pluralità di strumenti di intervento culturale, sociale, di rigenerazione urbana e umana e in particolare attraverso l'utilizzo delle pratiche ecomuseali come dispositivi di educazione e partecipazione alla gestione dei beni comuni e di capacitazione delle comunità. L'Associazione, attraverso attività culturali ed educative, partecipazione democratica e cittadinanza attiva, intende sensibilizzare le comunità locali alla presa in cura del proprio territorio e del patrimonio inteso nell'accezione ampia di beni culturali e naturali, persone, saperi, eredità immateriali da trasmettere alle nuove generazioni, ai residenti e ai viaggiatori. Promuove l'educazione all'emancipazione, all'immaginazione e alla bellezza dei beni naturali, dei beni culturali e dei luoghi. Promuove il lavoro di artisti, arte comunitaria e culture aventi come obiettivi: diritti umani, etica, armonia, pari opportunità, sostenibilità, accessibilità, rispetto dell'ambiente e della vita in ogni sua forma. Promuove la parità di genere, il multiculturalismo e il valore della diversità. Promuove il consumo critico nelle sue diverse forme, la biodiversità, l'agricoltura biologica, il riciclo e tutti gli stili di vita sostenibili. Promuove lo sviluppo dell'ospitalità diffusa, del turismo di comunità inteso come incontro



diretto tra turisti e residenti che facilita l'educazione all'accoglienza e alla diversità, promuove il rispetto delle differenze, l'incontro con l'altro, l'inclusione dei migranti e di soggetti vulnerabili. In particolare, l'associazione si impegna nella valorizzazione del patrimonio costiero e marino siciliano attraverso l'Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva, un museo sociale permanente al servizio della società e del suo sviluppo. Spazio affidato all'associazione dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo giusta protocollo d'intesa n.12 del 29/08/2013 (rinnovato con delibera di Giunta n.5 del 22/01/2020) e riconosciuto dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi della L.R. 16 del 2 luglio 2014.

Articolo 5 – Attività di interesse generale

Successivamente all'inefficacia del D.Lgs. 460/97, le attività attraverso cui l'Associazione intende perseguire le proprie finalità, a norma dell'art. 5 del CTS, sono:

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5 lettera f del CTS);
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5 lettera i del CTS);
- 3) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lettera l del CTS)
- 4) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lettera d del CTS);

GA *Ha*

P

PB

AR

ACT


jes

- 5) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 lettera z del CTS);
- 6) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lettera k del CTS);
- 7) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5 lettera e del CTS);
- 8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5 lettera v del CTS);

Articolo 6 - Attività diverse

Sino al permanere in vigore del regime di cui al D. Lgs. 460/97 in materia di onlus è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate al superiore art. 4 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Successivamente, nel momento in cui entreranno pienamente in vigore le disposizioni del CTS in materia di regime fiscale e verranno abrogate le disposizioni in materia di onlus, l'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale (art. 5 dello statuto), secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre associazioni e/o enti nazionali e internazionali che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.



GA *fla*

ps
PB *UCA*
Q *AR*

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, essa può compiere tutte le operazioni comunque connesse ai propri scopi, compresa la possibilità di affidare ai propri soci l'esecuzione di specifici incarichi retribuiti nel rispetto delle vigenti norme di legge per conto e nell'interesse dell'Associazione stessa. Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione potrà, inoltre, stipulare convenzioni con professionisti specializzati, assumere personale e instaurare rapporti di collaborazione professionale nei limiti della normativa vigente.

Parimenti l'Associazione potrà mettere in atto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia, attività anche a rilevanza commerciale qualora siano strettamente connesse alla realizzazione degli scopi sociali indicati nel presente statuto. L'Associazione potrà, quindi, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione ad associazioni analoghe.

Articolo 7 - Raccolta Fondi


L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, l'attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - SOCI

Articolo 8 - Soci

I Soci si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono Soci Fondatori i soggetti che hanno preso parte e firmato l'Atto Costitutivo;



Handwritten initials and marks: PB, check, R, AL, and a large stylized signature.

- Soci Ordinari. Sono Soci ordinari i soggetti o gli enti che aderiscono all'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota annuale stabilita dal Consiglio stesso. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza dell'Associazione e delle attività dalla stessa organizzate. Tutti gli associati, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, avranno diritto di voto in assemblea per tutti gli argomenti e gli atti su cui l'assemblea è chiamata a discutere ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo, la loro opera, competenze e conoscenze per il raggiungimento degli stessi.



E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

Articolo 9 – Diritti e Doveri dei Soci




Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto in assemblea e può al massimo rappresentare un altro socio per delega scritta conferitagli per una specifica assemblea. I soci hanno diritto alle informazioni e al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto, tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, lealtà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. L'Associazione considererà causa espressa di esclusione



PB



qualsiasi comportamento sleale del socio volto a porre in essere comportamenti o attività concorrenziali rispetto agli scopi dell'Associazione.

Articolo 10 – Recesso ed esclusione dei Soci

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato cessa esclusivamente per: morte del socio, mancato pagamento della quota sociale - nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifesta ed il consiglio direttivo avvierà le procedure per deliberarne l'esclusione -, esclusione a cura del Consiglio Direttivo in caso di inadempienza dei doveri previsti al superiore art. 9 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati o delle quote sociali, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. Il recesso ha effetto immediato.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi Sociali



Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 12 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo e dare le linee programmatiche all'Associazione.



I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 26 del CTS.

L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente quando ne ravvisa la necessità; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci. In tale caso essa dovrà aver luogo entro 30 giorni a partire dalla data in cui è stata presentata la richiesta e delibererà solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.

L'assemblea deve essere convocata, mediante e-mail e/o lettera cartacea e/o affissione di avviso presso la sede sociale e le sedi operative, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, specificando la data, l'ora e l'ordine del giorno.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le adunanze possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché i soci vengano informati in merito allo strumento scelto per effettuare la riunione, che possa essere loro permesso di verificare la regolarità della costituzione e sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno disponendo, altresì, di tutta la documentazione eventualmente necessaria.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Le discussioni e le delibere dell'assemblea sono riassunte in un verbale, che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è conservato a cura del Presidente, raccolto in un Libro Verbali, nella sede dell'associazione. Ogni socio

gt *Al*

PB *Al* *clot* *ms*



ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalla normativa vigente e, in ogni caso, sui seguenti argomenti:



- a) approvazione del bilancio;
- b) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e azioni nei loro confronti;
- e) esclusione degli associati;
- f) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione ;
- h) tutte le questioni attinenti la gestione sociale e il regolamento dei lavori assembleari.

Compiti dell'assemblea straordinaria sono: l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e lo scioglimento dell'Associazione col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo scelto tra i soci dell'Associazione eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri, che ha durata di due anni. La maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore (CTS), a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente: che ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa, il quale convoca e presiede il Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta l'Associazione verso terzi ed in giudizio, detiene la firma sociale e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare questa facoltà ad altro socio, predisponendo ove necessario incarichi e procure;
- Vicepresidente: che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Segretario: che cura ogni aspetto amministrativo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;



La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente e può essere richiesta da almeno un terzo dei membri dello stesso; in quest'ultimo caso deve essere convocata entro 10 giorni.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Compiti del Consiglio direttivo:

- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- predisporre i documenti contabili di bilancio a norma del presente statuto;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;



- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Anche le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi in modo non contestuale con le medesime modalità descritte al superiore art. 12. Le adunanze del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e annotate nel relativo libro sociale.

Le cariche consiliari sono assunte a titolo gratuito.

Articolo 14 - Organo di Controllo

Organo di cui all'art. 30 del CTS, la cui nomina è facoltativa, ove non ricorra l'obbligo di nomina per superamento dei limiti di cui al richiamato art. 30 o per altre fattispecie previste dallo stesso articolo.

TITOLO V - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 15 - Patrimonio

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili, di qualsiasi natura, di proprietà dell'Associazione;
- da contributi, proventi, erogazioni liberali, donazioni, eredità e lasciti;
- fondi di riserva costituiti con le eccedenze di esercizio;

Sono fonti di finanziamento dell'associazione:

- le quote sociali ed il tesseramento annuale dei soci;
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i proventi di eventuale attività commerciale;
- i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- i contributi offerti dagli associati e da terzi soggetti e/o enti. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- donazioni e lasciti in genere ricevuti da soggetti e/o enti;

GA

MS
CPA *PB*

R *AL*

- i contributi pubblici o privati, le erogazioni e donazioni in genere finalizzati all'attività, le sponsorizzazioni e la raccolta pubblicitaria;
- i finanziamenti pubblici e privati a qualsiasi titolo ottenuti per la realizzazione di attività;
- ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Le quote associative sono annualmente stabilite dall'Organo direttivo, così come gli eventuali contributi straordinari.

L'organo Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso.



E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16 – Esercizio Sociale, Scritture Contabili e Bilancio

L'esercizio sociale ha durata compresa tra il giorno 1 Gennaio ed il giorno 31 Dicembre di ogni anno. Di esso va redatto un bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e relazione di missione o, alternativamente, qualora ne ricorrano i presupposti, un rendiconto nelle forme semplificate previste dall'art.13 del CTS.

In caso di proventi da attività diverse, l'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle stesse, mediante annotazione nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

I rendiconti e/o i bilanci di cui agli artt.13 e 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi, inerenti all'esercizio precedente, devono essere depositati al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno o entro eventuali differenti termini che potranno essere previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. L'organo amministrativo è tenuto al rispetto degli eventuali termini di legge, ove previsti,



per la predisposizione dei suddetti documenti e la trasmissione all'assemblea ordinaria dei soci per le relative delibere. Gli eventuali avanzi di gestione, non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta e devono essere impiegati ai fini della realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17 - Bilancio Sociale

Laddove vengano conseguiti in un esercizio ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, l'associazione dovrà provvedere alla redazione e al deposito presso il RUNTS del bilancio sociale, che dovrà essere pubblicato sul sito dell'ente, seguendo le linee guida adottate con decreto ministeriale.



Articolo 18 - Revisione legale dei conti

Al superamento dei limiti contemplati dall'art. 31 del CTS, l'ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del CTS. La nomina è altresì obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del CTS.

TITOLO VI - MODIFICA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 19 - Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento, fino alla vigenza della normativa antecedente alla piena entrata in vigore del codice del terzo settore, ex D.Lgs. 117/17, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di



utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 117/17, in materia, si farà riferimento a quanto disposto all'art.9 del decreto stesso. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 20 - Modifiche statutarie

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di due terzi dei soci ed a maggioranza dei presenti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Palermo, 11 Dicembre 2020

1. MARIA CRISTINA ALGA

Maria Cristina Alga

2. MARINA SAJEVA

Marina Sajeva

3. GIULIANO FONTANA

Giuliano Fontana

4. VALENTINA MANDALARI

Valentina Mandalari

5. ADRIANA LUPO


Adriana Lupo

6. ROBERTA CATALDO

Roberta Cataldo

7. PAOLA BOMMARITO

Paola Bommarito



GF

A